

Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati, LCA)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **506.000**
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati, LCA)" CSC [506.000](#) (stato 1 luglio 2024) è modificato come segue:

Titolo dopo Art. 44 (nuovo)

6a Contributi a persone di riferimento che prestano assistenza

Art. 44a (nuovo)

Competenza e ammontare dei contributi

¹ Il Cantone sostiene persone di riferimento maggiorenni che prestano assistenza con un contributo mensile pari almeno a 300 e al massimo a 600 franchi.

² Il Governo stabilisce l'ammontare del contributo nell'ordinanza.

Art. 44b (nuovo)

Presupposti per i contributi

¹ Il diritto a contributi di assistenza sussiste se:

- a) la persona bisognosa di assistenza è domiciliata nel Cantone dei Grigioni e non vive in una casa di cura o in una struttura simile;
- b) il tempo dedicato all'assistenza ammonta in media ad almeno otto ore alla settimana e l'assistenza viene fornita gratuitamente per un periodo superiore ai due mesi; e
- c) la necessità della prestazione di assistenza a seguito di malattia, disabilità o età molto avanzata viene confermata da un servizio riconosciuto dall'Ufficio.

² Il diritto a contributi di assistenza deve essere motivato e deve comprendere almeno due delle seguenti attività della vita quotidiana:

- a) attività quotidiane nell'economia domestica;
- b) organizzazione di contatti sociali o professionali;
- c) attività amministrative;
- d) spostamenti;
- e) attività volte alla conservazione della mobilità;
- f) assunzione di cibo;
- g) igiene e cura del corpo;
- h) vestirsi e svestirsi;
- i) sedersi nel letto, alzarsi, andare a letto.

Art. 44c (nuovo)

Domanda e decisione

¹ La domanda deve essere presentata dalla persona di riferimento che presta assistenza al servizio designato dal Governo.

² Il Governo può incaricare terzi dello svolgimento della procedura di pagamento del contributo di assistenza.

³ La decisione viene notificata in forma scritta.

Art. 44d (nuovo)

Insorgenza e durata del diritto

¹ In caso di accoglimento della domanda, il diritto a contributi di assistenza insorge con effetto retroattivo dalla data di ricezione della domanda.

² I contributi di assistenza vengono concessi per al massimo 12 mesi. Per la prosecuzione della concessione del contributo deve essere presentata una nuova domanda.

Art. 44e (nuovo)

Obbligo di collaborare, obbligo di notificare, restituzione

¹ La persona di riferimento che presta assistenza deve poter dimostrare in qualsiasi momento su richiesta la sussistenza dei presupposti per i contributi e deve essere a disposizione per l'accertamento della situazione, in particolare per visite a domicilio.

² Al servizio che emana la decisione devono essere notificati senza indugio cambiamenti sostanziali della situazione della persona bisognosa di assistenza, in particolare con riguardo al miglioramento dello stato di salute, all'erogazione di prestazioni assicurative o all'ammissione in un'istituzione.

³ Se i presupposti per i contributi non sono più soddisfatti, il diritto a contributi di assistenza si estingue.

⁴ I contributi percepiti illecitamente devono essere restituiti al Cantone.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.